



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI BRINDISI

Ordinanza nr. 66/2017

CAMPIONATI PROVINCIALI CANNA DA RIVA 2017 – 5 NOVEMBRE 2017 (ORE 06.00/14.00) - A.S.D. SEZ. PROVINCIALE CONVENZIONATA F.I.P.S.A.S. BRINDISI.-

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Brindisi:

- VISTA l'istanza pervenuta in data 26/10/2017 (assunta a ns. prot. al nr.19345), con la quale il Sig. CIAMPI Giovanni, in qualità di responsabile settore mare della A.S.D. Sezione Provinciale Convenzionata F.I.P.S.A.S. - con sede a Brindisi in via Dalmazia n. 21/b, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una prova valida per i Campionati Provinciali di pesca con canna da riva, presso la diga di Punta Riso, porto esterno di Brindisi, il giorno 5 novembre 2017 (ore 06.00/14.00);
- VISTA l'autorizzazione nr.51/2017 trasmessa con nota prot. nr.11337 in data 30/10/2017 con la quale l'Autorità Portuale di Brindisi ha concesso il nulla osta all'utilizzo della diga di Punta Riso;
- VISTA la propria Ordinanza n.43/2017 in data 04/07/2017;
- VISTO il Regolamento particolare di gara redatto a cura della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee annesso alla predetta istanza;
- VISTO il D. Lgs. 26.05.2004 recante "Attuazione della Legge 7 marzo 2003, nr. 38, in materia di pesca marittima";
- VISTO il D.Lgs. 09/01/2012 nr. 4 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO l'art. 144 del D.P.R. 02.10.1968 n.1639;
- VISTI gli articoli 17, 30, 79, 81 e 1231 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione:

RENDE NOTO

che il giorno 5 novembre 2017, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, presso la diga di Punta Riso, porto esterno di Brindisi, si svolgerà una gara di pesca sportiva con canna da riva, valida per i Campionati provinciali, a cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica – Sezione Provinciale Convenzionata F.I.P.S.A.S. di Brindisi.

Pertanto:

ORDINA

Art. 1

Nello specchio acqueo antistante la Diga di Punta Riso, porto esterno di Brindisi, interessato dalla manifestazione di cui al rende noto, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di prestare la massima attenzione affinché non sia intralciato lo svolgimento della gara in parola. Parimenti è fatto obbligo al comitato organizzatore di adottare tutte le necessarie cautele atte ad eliminare ogni potenziale rischio di incidente.

Art. 2

Lo svolgimento delle manifestazioni in programma resta subordinato alla scrupolosa osservanza, da parte dell'Associazione in parola – nella persona del sig. Ciampi Giovanni (responsabile settore mare), delle seguenti prescrizioni:

- prendere visione dei bollettini meteorologici, impegnandosi a non svolgere le gare in caso di avverse condimeteo;
- sospendere la gara, qualora le condizioni atmosferiche dovessero peggiorare durante l'esecuzione della manifestazione in programma;
- adottare un rigoroso servizio di vigilanza ed assistenza nelle località succitate interessate alla gara.
- sospendere la manifestazione in qualsiasi momento a semplice richiesta ed ad insindacabile giudizio di questa Autorità Marittima;
- dotarsi di una adeguata copertura assicurativa idonea a soddisfare qualsiasi danno provocato a seguito della manifestazione in oggetto;
- attenersi alle prescrizioni impartite dalla locale Autorità Portuale con il foglio in premessa richiamato.

Art. 3

Destinazione del pescato – L'organizzatore è tenuto a curare che il pescato derivante dall'evento, per i quantitativi eccedenti i limiti di cattura pro-capite consentiti dalla legge, venga devoluto in beneficenza, dopo che ne sia stata accertata l'idoneità al consumo umano da parte del competente servizio veterinario dell'A.S.L.. In caso contrario il pescato dovrà essere distrutto.

La destinazione del pescato dovrà essere comprovata da apposito verbale che includa indicazioni sul quantitativo e specie del prodotto pescato, ovvero delle modalità di avvenuta distruzione. Il verbale deve essere custodito a cura dell'organizzatore per almeno 3 mesi successivi all'evento, per essere esibito su richiesta dell'Autorità Marittima.

Art.4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio nonché l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito web <http://www.guardiacostiera.gov.it/brindisi>.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza del loro illecito operato.

Brindisi, lì 02/11/2017

p. IL COMANDANTE
C.V. (CP) Salvatore MINERVINO t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Francesco STAGIRA

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.L.gs 07/03/2005 n.°82